

\*\*\*\*\*

***Procedure operative per l'attuazione delle attività di risanamento delle aziende bufaline dalla tubercolosi  
(modifica allegato D.D. 236/2016 BURC n°69 del 17/10/2016)***

**2. TUBERCOLOSI NELLA SPECIE BUFALINA**

**2.A. OTTENIMENTO e MANTENIMENTO QUALIFICA SANITARIA**

**2.A.1. Allevamento da Riproduzione Ufficialmente Indenne da Tubercolosi**

**2.A.1.1. Ottenimento Qualifica**

- nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla tubercolosi
- tutti gli animali superiori alle sei settimane di età devono essere sottoposti con esito negativo a due controlli, a distanza di 6 mesi l'uno dall'altro;
- Nel caso di costituzione di un nuovo allevamento vige l'obbligo di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria per l'introduzione di animali provenienti da altre regioni d'Italia o dall'estero, gli animali provenienti da allevamenti campani, se di età superiore alle 6 settimane, devono essere stati sottoposti ad una prova di IDT con esito negativo nei 30 giorni precedenti lo spostamento. Il nuovo allevamento istituito con capi provenienti da allevamenti Ufficialmente indenni da TBC acquisisce automaticamente la qualifica di "Allevamento bufalino ufficialmente indenne da Tubercolosi".

**2.A.1.2. Mantenimento Qualifica**

- nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla tubercolosi.
- Una volta l'anno, e comunque **entro il 30 giugno di ogni anno**, tutti gli animali superiori alle sei settimane di età devono essere sottoposti con esito negativo ai controlli previsti dalla normativa vigente. Trascorso tale termine la qualifica può essere sospesa nel caso in cui venga dimostrato che le prove ufficiali non siano state effettuate a causa di mancata disponibilità dell'allevatore. Qualora sia stata sospesa la qualifica per i motivi suddetti l'allevamento deve essere sottoposto ad accertamento diagnostico entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, ai fini della riacquisizione della qualifica. In questo caso, nel periodo intercorrente tra il 30 giugno e la data di effettuazione del test intradermico ad esito negativo, il latte eventualmente prodotto in azienda deve essere sottoposto a procedimento di pastorizzazione. Se l'allevatore non consente i controlli entro il 31 dicembre la qualifica viene revocata e l'azienda diventa con qualifica "**sconosciuto**".
- Fermo restando l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria per l'introduzione di animali provenienti da altre regioni d'Italia o dall'estero, gli animali provenienti da allevamenti campani, se di età superiore alle 6 settimane, devono essere stati sottoposti ad una prova di IDT con esito negativo nei 30 giorni precedenti lo spostamento.

**2.A.1.3. Provvedimenti per le aziende con qualifica sanitaria "sconosciuto"**

- La qualifica sanitaria di "sconosciuto" deve essere registrata nella BDN
- La qualifica deve essere immediatamente comunicata per iscritto al Servizio Veterinario di IAPZ competente, che provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto in azienda non venga in alcun modo commercializzato.

**2.A.1.4. Riacquisizione qualifica sanitaria di U.I. per le aziende con qualifica "sconosciuto"**

- nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla tubercolosi.
- tutti gli animali superiori alle sei settimane di età devono essere sottoposti con esito negativo a due controlli, a distanza di 6 mesi l'uno dall'altro

Qualunque sia l'esito del primo controllo, il divieto di commercializzazione del latte prodotto può essere revocato dopo il primo controllo ed il latte può essere inviato a stabilimenti di trasformazione dove venga sottoposto a procedimento di pastorizzazione.

Nel caso di esiti dubbi o positivi alla IDT, si rimanda alle procedure di seguito indicate.

**2.A.1.5. Durata della validità delle certificazioni di "Allevamento bufalino Ufficialmente Indenne da Tubercolosi"**

- La validità del certificato di “Allevamento bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi” rilasciato a seguito di qualifica attribuita e/o confermata nel corso di un anno solare scade il 30 giugno dell’anno solare successivo. E’ fatta salva la possibilità che il Servizio veterinario competente possa prorogare la validità della certificazione oltre tale data in base a considerazioni di carattere epidemiologico e/o organizzativo, a seguito di nulla osta della competente UOD della Regione Campania, e comunque non oltre l'anno in corso.

## **2.A.2. Allevamenti da Ingrassio**

### **2.A.2.1. Ottenimento Qualifica induttiva**

- nessun animale deve presentare sintomi clinici da tubercolosi;
- tutti gli animali introdotti provengono da Allevamenti Ufficialmente Indenni da Tubercolosi e, fermo restando l’applicazione della normativa nazionale e comunitaria per l’introduzione di animali provenienti da altre regioni d’Italia o dall’estero, gli animali provenienti da allevamenti campani, se di età superiore alle 6 settimane, devono essere stati sottoposti ad una prova di IDT con esito negativo nei 30 giorni precedenti lo spostamento.

### **2.A.2.2. Mantenimento Qualifica induttiva**

- devono essere rispettate tutte le condizioni stabilite per l’ottenimento della qualifica;
- non vengono riscontrate al macello lesioni riconducibili alla tubercolosi negli animali macellati provenienti da tali allevamenti.

## **2.B. SOSPENSIONE QUALIFICA SANITARIA**

### **2.B.1. Provvedimenti da adottare in caso di animali risultati dubbi o positivi alla prova IDT con PPD bovina**

- La prima prova di controllo deve essere effettuata sempre con l’ IDT singola PPD bovina;
- Quando uno o più animali reagiscono in maniera dubbia o positiva alla prima prova della tubercolina con IDT bovina, gli stessi vengono prontamente isolati ed il loro latte deve essere distrutto o utilizzato solo per l’alimentazione animale, previo trattamento termico effettuato nell’ambito dello stesso allevamento sotto la vigilanza del competente Servizio Veterinario.
- L’azienda conserva la qualifica di Ufficialmente Indenne (U.I.); la qualifica deve essere registrata in BDN tramite il sistema SANAN
- Pur conservando la qualifica di UI, è fatto divieto di movimentare per vita anche i restanti animali dell’allevamento, fino all’esito favorevole della prova comparativa. Per la commercializzazione del latte e per l’invio degli animali al macello si applicano le norme per le aziende u.i. e per gli animali ad esse appartenenti.

### **2.B.2. Istanza allevatore**

In alternativa all’ isolamento dei capi risultati dubbi/ positivi all’IDT singola PPD bovina ,gli allevatori possono richiederne l’invio al macello nel rispetto delle seguenti condizioni :

- ✓ l’allevatore presenta istanza alla ASL competente, che esprime eventuale parere favorevole;
- ✓ la richiesta deve riguardare la totalità dei capi sospetti (dubbi/positivi) e non una sola parte (es. se ho 10 capi sospetti, se io allevatore scelgo questa modalità devo fare richiesta per i 10 capi e non solo per 1 o 2 o 9 o ..etc.);
- ✓ l’invio al macello deve avvenire entro max 10 giorni dalla lettura della prova IDT con esito dubbio/positivo;
- ✓ il Servizio Veterinario competente per il macello deve essere preventivamente avvisato dell’arrivo di tali capi, e deve eseguire gli adempimenti previsti con particolare riguardo al prelievo di campioni per gli approfondimenti diagnostici del caso, da inviare al laboratorio accompagnati dal previsto modello (**Allegato 4**), in collaborazione con personale dell’IZSM, e qualora necessario, del Centro di Referenza Nazionale per la tubercolosi secondo le linee guida dettate con nota prot. 2015.0346025 del 20/05/2015 a cura della UOD 52\_04\_01.
- ✓ i capi macellati, se l’istanza è stata autorizzata, vanno indennizzati;
- ✓ l’azienda perde la qualifica sanitaria, diventa **azienda con qualifica "Sospesa"**, in attesa degli esiti di laboratorio;
- ✓ I suddetti capi da inviare al macello per l’abbattimento devono essere movimentati verso impianti di macellazione presenti nel territorio della Regione Campania, scortati dal Mod. 4 rilasciato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura “*bufalino oggetto di provvedimento di abbattimento proveniente da azienda con qualifica sospesa per Tbc*”.

### 2.B.3. Prova Comparativa

- Gli animali dubbi e/o positivi alla prova IDT singola PPD bovina, qualora non inviati al macello secondo la procedura di cui al **punto 2.B.2.**, vengono ricontrrollati, a distanza di 42 gg. dalla prova precedente, con la prova comparativa PPD bovina + PPD aviare;
- La prova comparativa viene effettuata dai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio in collaborazione con personale dell'IZSM e, qualora necessario, del Centro di Referenza Nazionale per la tubercolosi;
- Gli animali risultati positivi o dubbi alla prova comparativa devono essere prontamente isolati e abbattuti, in vincolo sanitario, entro 15 gg dalla notifica dell'esito delle prove e la **qualifica sanitaria** dell'azienda **deve essere sospesa**.
- I suddetti capi da inviare al macello per l'abbattimento devono essere movimentati verso impianti di macellazione presenti nel territorio della provincia sede di focolaio, scortati dal Mod. 4 rilasciato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*bufalino oggetto di provvedimento di abbattimento proveniente da azienda con qualifica sospesa per Tbc*";
- Il latte degli animali risultati positivi o dubbi alla prova comparativa deve essere distrutto o utilizzato solo per l'alimentazione animale, previo trattamento termico effettuato nell'ambito dello stesso allevamento sotto la vigilanza del competente Servizio Veterinario;
- il Servizio Veterinario competente per il macello deve essere preventivamente avvisato dell'arrivo di tali capi, e deve eseguire gli adempimenti previsti con particolare riguardo al prelievo di campioni per gli approfondimenti diagnostici del caso, da inviare al laboratorio accompagnati dal previsto modello (**Allegato 5**), in collaborazione con personale dell'IZSM e, qualora necessario, del Centro di Referenza Nazionale per la tubercolosi secondo le linee guida dettate con nota prot. 2015.0346025 del 20/05/2015 a cura della UOD 52\_04\_01.

### 2.B.4. Qualifica sospesa

La qualifica sanitaria **deve essere sospesa**:

- ogni qual volta la situazione epidemiologica può far sospettare la presenza della tubercolosi in allevamento (correlazioni epidemiologiche per movimentazioni, promiscuità di personale e attrezzi con focolai, etc, indipendentemente dagli esiti della prova singola);
- nei casi di sospensione della qualifica previsti ai precedenti **punti 2.B.2. e 2.B.3** quando si riscontrano al macello lesioni riconducibili alla tubercolosi;
- quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica Sanitaria

### 2.B.5. Ulteriori Provvedimenti

- Negli allevamenti con **qualifica sanitaria sospesa** nessun bufalino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello, accompagnato da Mod. 4, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "*bufalino negativo proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per tubercolosi*". Nel caso d'invio al macello da aziende con qualifica sanitaria sospesa, di animali negativi/non reattivi all'IDT, non è necessaria la presenza obbligatoria di personale IZSM in affiancamento alla visita ispettiva se non in particolari situazioni individuate dai servizi veterinari.
- La sospensione della qualifica deve essere immediatamente comunicata per iscritto al Servizio Veterinario di IAPZ competente, che provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto in azienda venga sottoposto a procedimento di pastorizzazione.
- La sospensione della qualifica (UFFICIALMENTE INDENNE – SOSPESO) deve essere riportata nella BDN direttamente o tramite il sistema informativo SANAN, nei casi previsti, entro 7 giorni come da vigente normativa.

### 2.B.6 Riacquisizione della qualifica sanitaria sospesa

#### 2.B.6.1. In Allevamenti da riproduzione bufalini

- Qualora la qualifica sanitaria sia stata **sospesa** per i casi previsti, essa viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati qualora gli esami batteriologici e il controllo con IDT singola PPD bovina su tutto l'allevamento a distanza di 42 gg. diano esito favorevole (negativo);
- nel caso in cui la sospensione sia dovuta al riscontro di sospetta lesione tubercolare al macello vedere successivo punto **2.E.**;
- nel caso la sospensione sia dovuta al mancato rispetto delle norme che disciplinano la movimentazione, essa viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati quando i capi oggetto di tale movimentazione, prontamente isolati, siano stati sottoposti con esito favorevole ad

una IDT singola PPD bovina e, trascorsi almeno 42 giorni da tale prova, tutti i capi presenti in azienda e di età superiore alle 6 settimane siano sottoposti con esito favorevole ad una IDT singola PPD bovina.

#### **2.B.6.2. In allevamenti da ingrasso**

Qualora la qualifica sanitaria induttiva venga sospesa, la stessa viene riacquisita previa valutazione della situazione epidemiologica da parte dell'ASL e della Regione/OEVR, dopo macellazione di tutti i bufalini facenti parte dell'unità produttiva dei sospetti ed effettuazione delle opportune disinfezioni.

#### **2.C. RITIRO QUALIFICA SANITARIA / APERTURA FOCOLAIO**

La qualifica sanitaria **deve essere ritirata e per l'azienda deve essere aperto un focolaio di Tubercolosi quando :**

- previa valutazione congiunta del competente Servizio Veterinario ASL, della Regione e dell'IZSM/OEVR, alla luce della situazione epidemiologica pregressa relativa all'azienda e al territorio, si sospetti fondatamente la presenza di infezione in allevamento
- la presenza della tubercolosi in un animale proveniente da un'azienda è confermata dall'isolamento del *M.bovis*.

#### **2.C.1. Provvedimenti**

L'apertura di focolaio, sia in un allevamento da riproduzione che da ingrasso, deve essere riportata nel sistema informativo SIMAN.

La registrazione nel SIMAN deve essere effettuata entro 7 gg. in caso di focolaio primario ed entro un mese in caso di focolaio secondario.

Negli allevamenti con **qualifica sanitaria ritirata**, nessun bufalino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello, accompagnato da Mod. 4 unificato, firmato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*bufalino negativo proveniente da allevamento infetto da tubercolosi*".

Nel caso d'invio al macello di animali negativi/non reattivi all'IDT, non necessita la presenza di personale IZSM in affiancamento alla visita ispettiva.

#### **2.C.1.2. Aziende infette**

Nelle aziende dichiarate infette (focolai), si adottano le seguenti disposizioni:

- l'indagine epidemiologica (**Allegato 2**) di conferma, rispetto a quella già effettuata in caso di sospetto focolaio, sarà completata entro 2 gg in collaborazione con Regione/IZSM/OEVR, alla conferma del focolaio;
- segnalazione ai competenti Servizi Medici della Prevenzione Collettiva (art. 5 RPV)
- divieto di monta naturale;
- isolamento dei soggetti risultati positivi o dubbi alla IDT singola in riferimento a quanto disposto al punto 2.D.1., in attesa dell'invio alla macellazione, in idoneo paddock totalmente separato dal restante dell'allevamento e dotato di attrezzature separate, ed utilizzo di adeguati DPI per la gestione degli animali;
- mungitura degli animali positivi o dubbi alla IDT singola separatamente, preferibilmente nel locale di isolamento, o, almeno, per ultimi, qualora trattasi di un numero consistente di animali;
- dopo la mungitura devono essere effettuate opportune operazioni di pulizia e disinfezione così come previsto al successivo punto 2.C.1.3;
- divieto di qualsiasi movimentazione di bufalini da e per l'allevamento infetto, salvo che per l'invio diretto alla macellazione;
- i vitelli nati da madri dichiarate positive per *M. bovis* devono essere allevati in condizione di isolamento per almeno sei settimane e sottoposti, al compimento delle sei settimane di età, alle prove diagnostiche ufficiali per escludere l'infezione;
- il latte dei capi sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni ed utilizzato esclusivamente, dopo idoneo trattamento termico, per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte;
- il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione deve essere sistemato in luogo inaccessibile agli altri animali dell'allevamento. Il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione o conservato per un periodo di almeno 5 mesi prima dell'uso;
- Il letame raccolto dai locali di isolamento deve essere posto separatamente da quello del restante dell'allevamento e cosparso di idonei disinfettanti e maturato separatamente;
- I liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione, qualora non raccolti contemporaneamente al letame devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti.

### 2.C.1.3. Disinfezioni

Entro sette giorni dalla ricezione del rapporto di prova che dimostra l'isolamento/positività per *M. bovis* e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri e tutti i locali di stabulazione dell'effettivo aziendale, i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere accuratamente puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale secondo l'allegato 3 del DM 15/12/1995 n. 592. La suddetta procedura si applica anche nei casi di apertura focolaio nei casi di isolamento di *M. Bovis* in bufali regolarmente macellati (**punto 2.E.1**)

Tutti gli automezzi utilizzati per lo spostamento di animali provenienti da un allevamento infetto, dovranno essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto.

Le disinfezioni di cui sopra saranno effettuate sotto controllo del Servizio Veterinario che rilascerà un certificato ufficiale di avvenuta disinfezione.

Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno pascolato gli animali infetti non può aver luogo prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi

## 2.D. RIACQUISIZIONE QUALIFICA SANITARIA

### 2.D.1. In Allevamenti da riproduzione bufalini

La qualifica sanitaria **ritirata** (con apertura focolaio) viene ripristinata quando :

- vengono effettuate le opportune disinfezioni previste al precedente punto **2. C.1.3.**
- successivamente all'effettuazione delle operazioni di disinfezione, tutti i bufalini di età superiore alle sei settimane hanno reagito negativamente ad almeno due IDT PPD bovina consecutive (prova singola), la prima 60 giorni e la seconda almeno 4 mesi e non più tardi di 12 mesi dopo l'abbattimento dell'ultimo capo risultato poi positivo per *M. bovis* alla prova batteriologica. Le prove vengono effettuate dai Servizi Veterinari della ASL competente ed, eventualmente, in collaborazione con personale dell'IZSM solo a seguito di espressa richiesta del suddetto servizio veterinario competente e limitatamente all'ultima prova di riacquisizione qualifica.
- Gli animali risultati positivi o dubbi alla all'IDT singola PPD bovina devono essere prontamente isolati e abbattuti, in vincolo sanitario, entro 15 gg dalla notifica dell'esito delle prove.
- I suddetti capi da inviare al macello per l'abbattimento devono essere movimentati verso impianti di macellazione presenti nel territorio della Regione Campania, scortati dal Mod. 4 rilasciato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*bufalino reattivo oggetto di provvedimento di abbattimento proveniente da azienda con qualifica infetto per Tbc*"; in tali casi non è previsto l'affiancamento dell'IZSM.

### 2.D.2. In allevamenti da ingrasso

Qualora in un allevamento da ingrasso venga confermata la presenza della tubercolosi con apertura del focolaio, i provvedimenti adottati in base al presente piano sono revocati con conseguente chiusura del focolaio e ripristino della qualifica sanitaria quando:

- vengano rispettate le procedure previste al precedente punto **2.D.1.**  
*oppure*  
previa valutazione della situazione epidemiologica da parte dell'ASL e della Regione/OEVR, dopo macellazione di tutti i bufalini facenti parte dell'unità produttiva;
- vengano effettuate le opportune disinfezioni previste al precedente punto **2.C.1.3.**

La chiusura del focolaio, sia in un Allevamento da riproduzione che da ingrasso, deve essere riportata nel sistema informativo SIMAN.

## 2.E. GESTIONE DEL RISCONTRO DI SOSPETTA LESIONE TUBERCOLARE IN ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE ORDINARIA

### 2.E.1. Obblighi del Veterinario addetto all'ispezione delle carni

- deve inviare il mod.10/33 al più presto, e comunque non oltre 8 giorni dalla avvenuta macellazione, all' OEVR e all'A.S.L. competente per l'allevamento di provenienza degli animali
- deve inoltrare all'IZS, utilizzando il previsto modello (**Allegato 3**) campioni di tessuto (organi e linfonodi) per l'effettuazione delle analisi di laboratorio per l'isolamento del Micobatterio, "flaggando" il campo "Macellazione regolare".

Gli uffici accettazione dell'IZS, all'atto dell'accettazione verificano che la modulistica sia correttamente compilata.

Il laboratorio deputato all'analisi verifica che:

- che le matrici prelevate siano idonee e conformi a quelle previste dalle norme vigenti.

I campioni previsti dalle norme vigenti nazionali e regionali e non pervenuti presso il laboratorio, saranno refertati come "non eseguibili, non pervenuti".

Gli esami di laboratorio saranno effettuati con la massima urgenza e nel più breve tempo possibile, come previsto dalle procedure dell'Ente.

L'isolamento del *M.bovis* in un animale proveniente da un allevamento U.I. determina il ritiro della qualifica sanitaria/apertura del focolaio.

### **2.E.2. Obblighi del Servizio Veterinario competente per l'azienda**

- ricevuto il Mod. 10/33, **sospende la Qualifica Sanitaria** dell'azienda, in attesa degli esiti dei successivi approfondimenti diagnostici;
- pone l'azienda in **vincolo sanitario** fino al completamento delle indagini previste: in tale periodo gli animali possono essere movimentati solo se destinati direttamente al macello, scortati da Mod. 4;
- entro e non oltre due giorni dalla ricezione del mod.10/33, provvede a svolgere, di concerto con OEVR ed IZS competente, l'indagine epidemiologica (**Allegato 2**), che deve essere implementata sul sistema informativo SIMAN;
- pratica la **IDT singola PPD** bovina su tutti i capi di età superiore alle sei settimane, a condizione che siano trascorsi almeno 42 giorni dalla prova precedente;
- Se la IDT singola dà esito **negativo**, l'allevamento rimane con qualifica sospesa fino al risultato negativo delle prove di laboratorio per l'isolamento e la tipizzazione del micobatterio, nel qual caso la qualifica di allevamento UI viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati.
- Quando uno o più animali reagiscono in maniera dubbia o positiva alla prima prova della tubercolina con IDT bovina, gli stessi vengono prontamente isolati ed il loro latte deve essere distrutto o utilizzato solo per l'alimentazione animale, previo trattamento termico effettuato nell'ambito dello stesso allevamento sotto la vigilanza del competente Servizio Veterinario;
- L'azienda conserva la qualifica di sospesa.

### **2.E.3. Istanza allevatore**

In alternativa all'isolamento dei capi risultati dubbi/positivi all'IDT singola PPD bovina può essere eseguita la procedura di cui al precedente **punto 2.B.2**

### **2.E.4. Prova Comparativa**

- Gli animali dubbi e/o positivi, qualora non inviati al macello secondo la procedura **2.E.3**, vengono ricontrollati, a distanza di 42 gg. dalla prova precedente, con la prova comparativa PPD bovina + PPD aviare;
- La prova comparativa viene effettuata dai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio in collaborazione con personale dell'IZSM e/o del Centro Nazionale di Riferimento per la tubercolosi qualora necessario;
- Gli animali risultati positivi o dubbi alla prova comparativa devono essere prontamente isolati e abbattuti, in vincolo sanitario, entro 15 gg dalla notifica dell'esito delle prove. La qualifica di U.I. viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati qualora gli esami batteriologici e il controllo con IDT singola PPD bovina su tutto l'allevamento a distanza di 42 gg. dall'allontanamento dei capi diano esito favorevole (negativo).

## **2.F. ESAMI DI LABORATORIO**

**2.F.1.** L'IZS è tenuto ad inviare il rapporto di prova relativo agli esiti di laboratorio per l'isolamento e tipizzazione del micobatterio tubercolare sia al servizio veterinario che ha inoltrato il materiale da esaminare che al servizio veterinario competente per l'allevamento di provenienza degli animali.

## **2.G. CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE - POLO INTEGRATO - CREMOPAR (Centro)**

**2.G.1.** Il **Centro** fornisce supporto tecnico/scientifico, anche in collaborazione con OERV, per le valutazioni epidemiologiche connesse alla tubercolosi, e affianca le AASSLL nella gestione di focolai particolarmente critici di tubercolosi bovina e bufalina ad esempio nei casi di reinfezioni.

